SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trasca Ticur Serbanica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13346)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bazgan Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13347)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Liana Aura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13348)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaescu Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13349)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13350)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Buruiana Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13351)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Luminita Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13352)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muscas Gina Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13353)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nanu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13354)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lalau Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13355)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iacobet Nicoleta Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13356)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Maria Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13357)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ivan Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13358)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Papuc Alexandru Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13359)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manda Mihai Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13360)*

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Bosnea Maricel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13361)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Simona Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13362)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. John Jojin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13363)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abed Intisar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13364)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jessy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13365)*
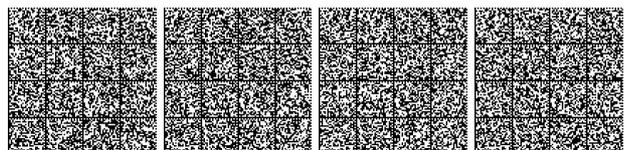
DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Belia Mayhuire Salas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13366)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamilas Mary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13367)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muttithodathil Thomas July, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13368)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Philip Swapana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13369)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Peña Barrientos Marleny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13370)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Gonzalez Niurka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13371)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kavupurakal Khrisant Ruby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13372)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kattayil Karunakaran Maya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13373)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rengi Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13374)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puliamparambil Mathew Mercy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13375)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Racadio Joven, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13376)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thoppilan Baby Bibitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13377)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daliyamol Panakkal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13378)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vazhappilly Anthappan Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13379)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Libisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13380)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Montero Rivero Maria De Los Angeles, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13381)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stupina Julia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13382)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayadi Asma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13383)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Joseph Loyd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13384)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13385)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thayamkery Shalu Saju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13386)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dsouza Roshni Priya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13387)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lawrance Shiny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13388)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kunnumamthottil Thomas Tomgy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13389)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Francis George Pravin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13390)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vallachirakkaran Antony Baby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13391)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Jose Jithin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13392)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Shobi John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13393)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cini Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13394)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Saldanha Linet Shaila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13395)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Punnakkal Kilukkan Chakku Sapin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13396)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 2009, n. **167**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 134

All'articolo 1:

*al comma 1, capoverso 14-*bis, *le parole da:* «non possono» *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera *c),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata»;

al comma 2, dopo le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009» *sono inserite le seguenti:* «o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis.* Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.

4-*ter.* La lettera *c)* del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e

l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.

4-*quater*. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.

4-*quinquies*. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

4-*sexies*. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purchè in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

4-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.

4-*octies*. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento

nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.

4-*novies*. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-*octies*, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-*octies* all'ufficio scolastico regionale competente.

4-*decies*. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-*octies* e 4-*novies*, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.

4-*undecies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies*.

4-*duodecies*. All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano".

4-*terdecies*. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonchè la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "banca dati" sono inserite le seguenti: "nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e"; dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della forma-

zione professionale dei lavoratori" e le parole: ", e provvede al monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti: ". L'INPS provvede altresì al monitoraggio".

4-*quaterdecies*. Per i fini di cui al comma 4-*terdecies*, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;

b) all'articolo 15, comma 4, lettera *a)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti *internet* ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

4-*quinquiesdecies*. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*sexiesdecies*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – *(Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie)*. – 1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1-*ter.* – *(Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie).* – 1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: "Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" sono inserite le seguenti: ", connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*".

Art. 1-*quater.* – *(Anagrafe degli studenti).* – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: "dei singoli studenti" sono inserite le seguenti: "e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,".

2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica".

Art. 1-*quinquies.* – *(Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato).* – 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2724):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (Gelmini) il 25 settembre 2009.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 28 settembre 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione il 6, 7, 8, 13 e 14 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 19 ed il 20 ottobre 2009 ed approvato il 21 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1835):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente , il 23 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 ottobre 2009.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 ottobre 2009; il 3, 4, 5, 11, 12 e 17 novembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 18 novembre 2009.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale. n. 223 del 25 settembre 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche apportate alla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

09G0179

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. **168**.

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento del versamento di acconti d'imposta

1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.

4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-*bis*, è versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.
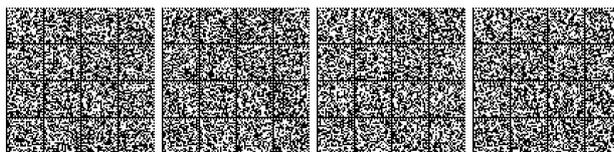
Art. 2.

Trasferimenti erariali ai comuni

1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Considerato il rilevante numero di dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari presentate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con conseguente necessità di consentire l'espletamento, in termini di somma urgenza, di tutte le misure organizzative necessarie ad un efficace gestione delle procedure amministrative di regolarizzazione delle posizioni lavorative corrispondenti alle predette dichiarazioni di emersione;

Considerato altresì che le attività necessarie al contrasto ed alla gestione del fenomeno immigratorio, messe in atto finora dalle Amministrazioni competenti, sia sul piano amministrativo che su quello operativo, si sono rivelate particolarmente incisive per cui si rende necessario, anche in relazione alle nuove dimensioni del fenomeno, porre in essere ulteriori interventi e strategie che assicurino un livello di operatività almeno non inferiore a quello attuale;

Ravvisata pertanto la necessità di continuare a fronteggiare la persistente situazione di criticità in rassegna con l'esercizio di poteri straordinari, mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie in esame i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza in rassegna su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota del Ministro dell'interno del 17 novembre 2009 con la quale è stata rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009 ;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare l'afflusso di extracomunitari nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2009.

Radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Considerato che risultano iscritte nella tariffa di vendita al pubblico marche di tabacchi lavorati che non sono commercializzate da oltre due anni, alcune delle quali non sono conformi alle sopravvenute disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e all'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che pertanto è opportuno procedere alla radiazione delle stesse dalla tariffa di vendita al pubblico;

Viste le lettere con le quali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato comunicato alle rispettive ditte fornitrici l'avvio del procedimento di radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico delle citate marche di tabacchi lavorati;

Viste le lettere con le quali alcune ditte fornitrici hanno manifestato la volontà di provvedere, in tempi brevi, alla commercializzazione e all'adeguamento alle sopraindicate disposizioni di alcune delle citate marche di tabacchi lavorati, per le quali, pertanto, è opportuno non procedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa sono radiate dalla tariffa di vendita le seguenti marche di tabacchi lavorati:

TABELLA A)

SIGARETTE	Confezione
821 FULL	astuccio da 20 pezzi
AMADIS SILVER	astuccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES PLATINUM	astuccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES RED	astuccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES RED STYLE	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE CLASSIC GOLD	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE CLASSIC SILVER	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE EXCLUSIVE	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE EXCLUSIVE WHITE	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE MINI GOLD	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE MINI SILVER	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi
CIGARONNE ORIGINAL BLUE	astuccio da 20 pezzi
CLEVELAND FULL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi
CLEVELAND FULL FLAVOUR	astuccio da 10 pezzi
CLEVELAND LIGHTS	astuccio da 10 pezzi
CLEVELAND LIGHTS	astuccio da 20 pezzi
CORONAS MENTHOL	astuccio da 20 pezzi
CORONAS ORO	astuccio da 20 pezzi
CORONAS ROJO	astuccio da 20 pezzi
DIANA AZZURRA KS	cartoccio da 20 pezzi
DRUM ORIGINAL	cartoccio da 20 pezzi
DRUM SUBTLE	cartoccio da 20 pezzi
DUNHILL ESSENCE RED	astuccio da 20 pezzi
DUNHILL GOLD	astuccio da 10 pezzi
DUNHILL TOP LEAF	astuccio da 20 pezzi

FORTUNA BLUE 25's	astuccio da 25 pezzi
FORTUNA RED 25's	astuccio da 25 pezzi
GEORGE KARELIAS AND SONS	astuccio da 20 pezzi
KARELIA LIGHTS	astuccio da 20 pezzi
KARELIA SLIMS	astuccio da 20 pezzi
KENT NANOTEK BLUE	astuccio da 20 pezzi
LD BLUE	astuccio da 20 pezzi
LD RED	astuccio da 20 pezzi
LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER	astuccio da 20 pezzi
LUCKY STRIKE PIPERITA SILVER	astuccio da 20 pezzi
MARANELLO EDIZIONE NERA	astuccio da 20 pezzi
MARANELLO N.1	astuccio da 20 pezzi
MARANELLO N.2	astuccio da 20 pezzi
MS AZZURRE	cartoccio da 20 pezzi
MS AZZURRE	astuccio da 10 pezzi
MS D	astuccio da 20 pezzi
MS D	cartoccio da 20 pezzi
MS D	astuccio da 10 pezzi
MS G	astuccio da 20 pezzi
MS G	cartoccio da 20 pezzi
MS G	astuccio da 10 pezzi
MS P	astuccio da 20 pezzi
MS P	cartoccio da 20 pezzi
MS P	astuccio da 10 pezzi
MS SLIM	astuccio da 20 pezzi
MS T	astuccio da 20 pezzi
MS T	cartoccio da 20 pezzi
MS T	astuccio da 10 pezzi
MURATTI&CO BLU 100's	astuccio da 20 pezzi
MURATTI&CO RED 100's	astuccio da 20 pezzi
NAZIONALE L	astuccio da 20 pezzi
OMNI GOLD KING SIZE	astuccio da 20 pezzi
OMNI SILVER 100'S	astuccio da 20 pezzi
PALL MALL AMBER KS 10'S	astuccio da 10 pezzi
PARLIAMENT 100s	astuccio da 20 pezzi
PHILIP MORRIS SIGNATURE	astuccio da 20 pezzi
POLICE BLU	astuccio da 20 pezzi
POLICE EDIZIONE ROSSA	astuccio da 20 pezzi

POLICE ROSSA	astuccio da 20 pezzi
QUEST 3	astuccio da 20 pezzi
RANGER FILTER MILD	astuccio da 20 pezzi
RANGER MILD FILTER 100'S	astuccio da 20 pezzi
ROMA	astuccio da 20 pezzi
RONHILL LIGHTS	astuccio da 20 pezzi
RONHILL LIGHTS 100"S	astuccio da 20 pezzi
RONHILL ULTRA	astuccio da 20 pezzi
ROTHMANS FINELY RICH	astuccio da 20 pezzi
ROTHMANS SUBTLY RICH	astuccio da 20 pezzi
SAX AZURE SENSATION	astuccio da 10 pezzi
SAX BLUE EMOTION	cartoccio da 20 pezzi
SAX BLUE EMOTION	astuccio da 10 pezzi
SAX RED PASSION	cartoccio da 20 pezzi
SAX RED PASSION	astuccio da 10 pezzi
SILK CUT YELLOW	astuccio da 20 pezzi
VANTAGE BLUE	astuccio da 20 pezzi
VANTAGE ROSSA	astuccio da 20 pezzi
VICEROY BLUE	astuccio da 20 pezzi
VICEROY FILTER	astuccio da 20 pezzi
VICEROY SILVER	astuccio da 20 pezzi
VICTORY DE LUXE SLIMS	astuccio da 20 pezzi
VICTORY SLIMS	astuccio da 20 pezzi
WALTER WOLF	astuccio da 20 pezzi
WALTER WOLF LIGHTS	astuccio da 20 pezzi
WALTER WOLF LIGHTS 100"S	astuccio da 20 pezzi
WEST RICH BLUE	astuccio da 20 pezzi
ZUNI	astuccio da 20 pezzi

TABELLA B) - SIGARI E SIGARETTI

SIGARI NATURALI	Confezione
ALLEGRIA CERVANTES	da 10 pezzi
ALLEGRIA CERVANTES	da 25 pezzi
ALLEGRIA CORONAS	da 10 pezzi
ALLEGRIA CORONAS	da 25 pezzi
ALLEGRIA JULIETAS	da 10 pezzi
ALLEGRIA JULIETAS	da 25 pezzi
ALLEGRIA ROBUSTOS	da 10 pezzi
ALLEGRIA ROBUSTOS	da 25 pezzi

ALLEGRIA SHORT PERFECTOS	da 10 pezzi
ALLEGRIA SHORT PERFECTOS	da 25 pezzi
ANTICO TOSCANO	da 1 pezzo
APOSTOLADO	da 5 pezzi
ARABESQUE	da 20 pezzi
ASHTON 898	da 25 pezzi
ASHTON CABINET n. 2	da 20 pezzi
ASHTON CABINET n. 3	da 20 pezzi
ASHTON CABINET n. 6	da 25 pezzi
ASHTON CABINET n. 7	da 25 pezzi
ASHTON CABINET n. 8	da 25 pezzi
ASHTON CABINET PYRAMIDS	da 25 pezzi
ASHTON CHURCHILL	da 25 pezzi
ASHTON CORDIAL	da 25 pezzi
ASHTON CORONA	da 25 pezzi
ASHTON CRYSTAL N. 1	da 10 pezzi
ASHTON DOUBLE MAGNUM	da 25 pezzi
ASHTON MAGNUM	da 25 pezzi
ASHTON PANETELA	da 1 pezzo
ASHTON PRIME MINISTER	da 25 pezzi
AURORA SUBLIMES	da 25 pezzi
AVO 22	da 22 pezzi
AVO 75th ANNIVERSARY	da 1 pezzo
AVO 75th ANNIVERSARY	da 10 pezzi
AVO DOMAINE 10	da 1 pezzo
AVO DOMAINE 20	da 25 pezzi
AVO DOMAINE 30	da 1 pezzo
AVO DOMAINE 40	da 1 pezzo
AVO DOMAINE 50	da 1 pezzo
AVO DOMAINE 60	da 1 pezzo
AVO LE 05	da 20 pezzi
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	da 20 pezzi
AVO PRELUDIO TUBOS XO SERIE TRIO	da 20 pezzi
AVO SIGNATURE LONSDALE	da 1 pezzo
AVO SIGNATURE ROBUSTO	da 1 pezzo
AVO SIGNATURE SMALL CORONA	da 1 pezzo
AVO XO ALLEGRO	da 1 pezzo
AVO XO INTERMEZZO	da 1 pezzo
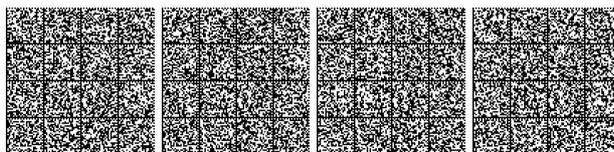
AVO XO MAESTOSO	da 1 pezzo
AVO XO NOTTURNO	da 1 pezzo
AVO XO PRELUDIO	da 1 pezzo
AVO XO PRESTO	da 1 pezzo
AVO XO SERENATA	da 1 pezzo
BALMORAL CORONA DE LUXE	da 25 pezzi
BALMORAL CORONA DE LUXE	da 5 pezzi
BALMORAL OVERLAND	da 25 pezzi
BELINDA PETIT PRINCESS	da 5 pezzi
BOLIVAR TUBOS No. 1	da 25 pezzi
BOLIVAR TUBOS No. 3	da 25 pezzi
C.A.O. ANIVERSARIO 20 N. IV MADURO	da 20 pezzi
C.A.O. ANIVERSARIO ROBUSTOS MADURO	da 20 pezzi
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	da 25 pezzi
C.A.O. BRAZILIA IPANEMA	da 20 pezzi
C.A.O. CRIOLLO CONQUISTADOR	da 20 pezzi
C.A.O. CRIOLLO MANCHA	da 20 pezzi
C.A.O. CRIOLLO PAMPA	da 30 pezzi
C.A.O. CRIOLLO PATO	da 20 pezzi
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	da 25 pezzi
C.A.O. GOLD ROBUSTO TUBOS	da 10 pezzi
C.A.O. GOLD TORPEDO TUBOS	da 10 pezzi
C.A.O. L"ANNIVERSAIRE, PETIT BELICOSOS CAMEROON	da 1 pezzo
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	da 25 pezzi
CAO BRAZILIA GOL	da 20 pezzi
CAO BRAZILIA PIRANHA	da 25 pezzi
CAO BRAZILIA SAMBA	da 20 pezzi
CAO CONMEMORATIVO	da 6 pezzi
CAO EARTH NECTAR	da 25 pezzi
CAO EILEEN'S DREAM	da 25 pezzi
CAO EXTREME TUBO NO.1	da 20 pezzi
CAO EXTREME TUBO NO.1	da 1 pezzo
CAO ITALIA CIAO	da 20 pezzi
CAO ITALIA GONDOLA	da 20 pezzi
CAO ITALIA PIAZZA	da 20 pezzi
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	da 25 pezzi
CAO MX2 20 BELI	da 20 pezzi
CAO MX2 ROB	da 20 pezzi
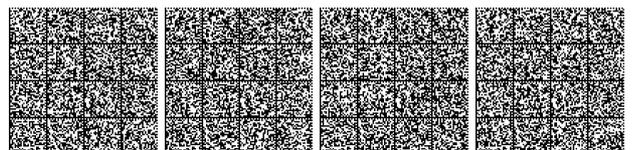
CAO MX2 TORO	da 20 pezzi
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION CHURCHILL	da 25 pezzi
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION DOBLE CORONA	da 25 pezzi
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION PETIT CORONA	da 25 pezzi
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION ROBUSTO	da 25 pezzi
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION TORPEDO	da 25 pezzi
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA CHURCHILL	da 20 pezzi
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA PETIT CORONA	da 20 pezzi
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA ROBUSTO	da 20 pezzi
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA TORPEDO	da 20 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 CACIQUE	da 1 pezzo
CEZAR BRONNER 1956 ROBUSTO	da 25 pezzi
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 1 pezzo
COHIBA DOUBLE CORONAS	da 25 pezzi
COHIBA LANCEROS	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO I	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO II	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO III	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO IV	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO V	da 1 pezzo
COHIBA SIGLO VI	da 3 pezzi
COHIBA SUBLIMES	da 25 pezzi
CORPS DIPLOMATIQUE	da 10 pezzi
CUABA DIADEMA	da 1 pezzo
CUESTA REY CENTRO FINO BELICOSO N.11	da 10 pezzi
CUESTA REY CENTRO FINO BELICOSO N.11	da 1 pezzo
CUESTA REY CENTRO FINO ROBUSTO N.7	da 10 pezzi
CUESTA REY ROBUSTO No. 7	da 10 pezzi
DAVIDOFF 1000	da 25 pezzi
DAVIDOFF 2000	da 1 pezzo
DAVIDOFF 2000 TUBOS	da 20 pezzi
DAVIDOFF 3000	da 1 pezzo
DAVIDOFF 4000	da 1 pezzo
DAVIDOFF 5000	da 5 pezzi
DAVIDOFF 5000	da 25 pezzi
DAVIDOFF 5000	da 1 pezzo
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 1 pezzo
DAVIDOFF AMBASSADRICE	da 10 pezzi

DAVIDOFF ANIVERSARIO N.1	da 5 pezzi
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.1	da 1 pezzo
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 25 pezzi
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.2	da 10 pezzi
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	da 20 pezzi
DAVIDOFF ASSORTIMENT	da 25 pezzi
DAVIDOFF CHURCHILL	da 1 pezzo
DAVIDOFF CIGAR ASSORTMENT	da 4 pezzi
DAVIDOFF DOUBLE R	da 1 pezzo
DAVIDOFF DOUBLE R	da 10 pezzi
DAVIDOFF ENTREACTO	da 1 pezzo
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	da 1 pezzo
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	da 1 pezzo
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	da 1 pezzo
DAVIDOFF GRAND CRU N.4	da 25 pezzi
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	da 25 pezzi
DAVIDOFF LONSDALE MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo
DAVIDOFF N.1	da 10 pezzi
DAVIDOFF N.2	da 1 pezzo
DAVIDOFF N.2	da 10 pezzi
DAVIDOFF N.2 TUBOS	da 20 pezzi
DAVIDOFF N.3	da 1 pezzo
DAVIDOFF PETIT CORONA MILLENNIUM BLEND	da 25 pezzi
DAVIDOFF PIRAMIDES MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo
DAVIDOFF ROBUSTO MILLENNIUM BLEND	da 1 pezzo
DAVIDOFF ROBUSTO TUBOS MILLENNIUM BLEND	da 20 pezzi
DAVIDOFF SHORT PERFECTO	da 25 pezzi
DAVIDOFF SHORT T	da 1 pezzo
DAVIDOFF SPECIAL 48	da 10 pezzi
DAVIDOFF SPECIAL 53	da 10 pezzi
DAVIDOFF SPECIAL B	da 25 pezzi
DAVIDOFF SPECIAL B	da 1 pezzo
DAVIDOFF SPECIAL R	da 1 pezzo
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	da 20 pezzi
DAVIDOFF SPECIAL T	da 1 pezzo
DON SEBASTIAN CHURCHILL	da 25 pezzi
DON SEBASTIAN CORONA	da 6 pezzi
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	da 25 pezzi
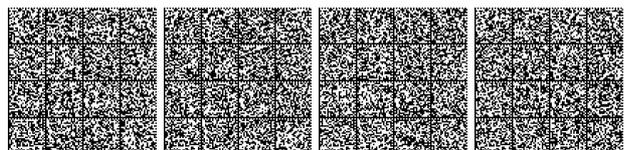
DON SEBASTIAN GRAN CORONA MADURO	da 6 pezzi
DON SEBASTIAN LONSDALE	da 25 pezzi
DON SEBASTIAN TUBOS	da 3 pezzi
DON SEVILLE BONITA	da 4 pezzi
DON SEVILLE BONITA	da 1 pezzo
DON SEVILLE ROBUSTO	da 1 pezzo
DON SEVILLE VALENCIA	da 1 pezzo
DON TOMAS CLÀSICO CORONA GRANDE	da 25 pezzi
DON TOMAS CLÀSICO NUMBER 4	da 25 pezzi
DON TOMAS CLÀSICO PRESIDENTE	da 25 pezzi
DON TOMAS CLÀSICO ROBUSTO	da 25 pezzi
DON TOMAS MADURO ROTHSCHILD	da 25 pezzi
ESMERALDA ROBUSTO	da 25 pezzi
EXCALIBUR CHURCHILL DE LUXE NO.II	da 10 pezzi
EXCALIBUR CORONA GORDA NO.IV	da 10 pezzi
EXCALIBUR DEMI-TASSE NO.VIII	da 20 pezzi
EXCALIBUR EPICURE	da 10 pezzi
EXCALIBUR ROYAL STERLING LEGENDA	da 40 pezzi
EXCALIBUR ROYAL STERLING NOBILIS	da 40 pezzi
EXCALIBUR ROYAL STERLING VALERE	da 40 pezzi
FELIPE GREGORIO BELICOSO	da 20 pezzi
FELIPE GREGORIO MYSTIC KNIGHT	da 25 pezzi
FELIPE GREGORIO NIÑO	da 25 pezzi
FELIPE GREGORIO ROBUSTO	da 25 pezzi
FELIPE GREGORIO SERENO	da 25 pezzi
FELIPE II FUSION OF VINTAGE TOBACCOS F3	da 20 pezzi
FELIPE II FUSION OF VINTAGE TOBACCOS F3	da 1 pezzo
FELIPE II RESERVA B	da 25 pezzi
FELIPE II RESERVA D	da 25 pezzi
FELIPE II RESERVA R	da 25 pezzi
FLOR DEL CARIBE CORONA	da 25 pezzi
FLOR DEL CARIBE PEQUENO	da 25 pezzi
FLOR DEL CARIBE ROBUSTO	da 25 pezzi
GRANDUCATO	da 5 pezzi
GUANTANAMERA MINUTOS	da 25 pezzi
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	da 25 pezzi
HENRI WINTERMANS CORONA DE LUXE	da 2 pezzi
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL	da 25 pezzi

INDEPENDENCIA BELICOSOS	da 25 pezzi
INDEPENDENCIA N.4	da 25 pezzi
INDEPENDENCIA ROBUSTO	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC BOXER	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC CHIEF	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC TEEPEE	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. CLASSIC TOMAHAWK	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BEAR	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BISON	da 25 pezzi
INDIAN TABAC CIGARS CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BUFFALO	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA CHURCHILL	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA CONSUL	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA NUMERO 5	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA NUMERO 6	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA PETITS	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA PICCOLINO	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA SENORITAS	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA TORO	da 25 pezzi
JOYA DE NICARAGUA TORPEDO	da 25 pezzi
LA AURORA AURORA PREFERIDOS	da 5 pezzi
LA AURORA N.4	da 25 pezzi
LA AURORA PETIT CORONAS	da 25 pezzi
LA AURORA PREFERIDOS NO.2 PLATINUM EDITION	da 24 pezzi
LA AURORA ROBUSTO	da 25 pezzi
LA AURORA ROTHSCHILD	da 25 pezzi
LA FLOR DE LA ISABELA CORONAS TUBOS	da 25 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES BELICOSO	da 5 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES BELICOSO	da 10 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES BELICOSO	da 25 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES BELICOSO	da 3 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES CORONA	da 3 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES CORONA	da 5 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES CORONA	da 10 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES CORONA	da 25 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES TORPEDO	da 5 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES TORPEDO	da 10 pezzi
LA FLOR DE LOS REYES TORPEDO	da 25 pezzi
LA PAZ GRAN PANATELA	da 25 pezzi
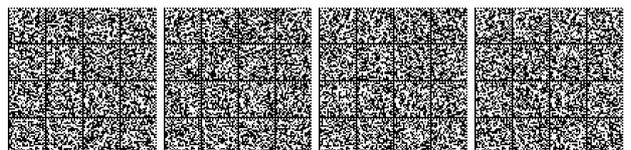
LA PAZ GRAN RESERVA PLATINUM	da 25 pezzi
LA RESERVA DEL PRESIDENTE TORPEDO VIGESIMOS	da 50 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO "A"	da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO "X"	da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N. 1	da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N. 2	da 25 pezzi
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N. 3	da 25 pezzi
LEON JIMENES N.4	da 25 pezzi
LEON JIMENES ROBUSTO	da 25 pezzi
LOS STATOS DE LUXE DELIRIOS	da 10 pezzi
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION ASHCROFT CORONA	da 25 pezzi
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION CRYSTAL CHURCHILL	da 20 pezzi
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION HAMILTON ROBUSTO	da 25 pezzi
LUIS MARTINEZ SILVER SELECTION TRES PETIT	da 30 pezzi
MACANUDO BARON DE ROTHSCHILD CAFE"	da 25 pezzi
MACANUDO CLAYBOURNE CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO CRYSTAL CAFE	da 8 pezzi
MACANUDO DIPLOMAT CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO DUKE OF DEVON	da 3 pezzi
MACANUDO DUKE OF DEVON CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO DUKE OF WINDSOR CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO GOLD LABEL SHAKESPEARE	da 1 pezzo
MACANUDO H.R.H. PRINCE PHILIP CAFE	da 10 pezzi
MACANUDO HAMPTON COURT CAFE"	da 25 pezzi
MACANUDO HYDE PARK CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO LORDS CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO MAJESTY CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO MILLE MIGLIA	da 5 pezzi
MACANUDO PETIT CORONA CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO PORTOFINO	da 3 pezzi
MACANUDO PORTOFINO CAFE	da 10 pezzi
MACANUDO PRINCE OF WALES CAFE	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST BARON DE ROTHSCHILD	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST DIPLOMAT	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST DUKE OF DEVON	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST H.R.H. PRINCE PHILIP	da 10 pezzi
MACANUDO ROBUST HAMPTON COURT	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST HYDE PARK	da 25 pezzi
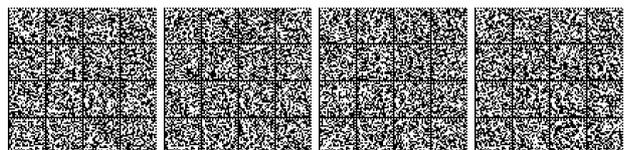
MACANUDO ROBUST LORDS	da 25 pezzi
MACANUDO ROBUST PETIT CORONA	da 25 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 CRYSTAL NUMBER VIII	da 8 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 FIGURADO NUMBER VI	da 20 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 NUMBER I	da 20 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 NUMBER II	da 20 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 NUMBER III	da 20 pezzi
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 NUMBER III	da 1 pezzo
MACANUDO VINTAGE CABINET SELECTION 1993 NUMBER V	da 20 pezzi
MICUBANO 450	da 25 pezzi
MICUBANO 542	da 25 pezzi
MICUBANO 644	da 25 pezzi
MICUBANO 650	da 25 pezzi
MICUBANO 748	da 25 pezzi
MICUBANO 852	da 25 pezzi
MONTECRISTO "A"	da 1 pezzo
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 25 pezzi
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	da 25 pezzi
MONTE-SANTO AMADOR GUERRERO	da 1 pezzo
MONTE-SANTO CENTENARIO	da 25 pezzi
MONTE-SANTO CENTENARIO	da 1 pezzo
MONTE-SANTO CORONITA	da 5 pezzi
MONTE-SANTO CORONITA	da 1 pezzo
MONTE-SANTO DON QUIJOTE	da 1 pezzo
MONTE-SANTO EL CACIQUE	da 10 pezzi
MONTE-SANTO EL CACIQUE	da 25 pezzi
MONTE-SANTO EL CACIQUE	da 1 pezzo
MONTE-SANTO GAMBOA	da 1 pezzo
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	da 3 pezzi
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	da 10 pezzi
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	da 25 pezzi
MONTE-SANTO GRAN ALMIRANTE	da 1 pezzo
MONTE-SANTO LANCEROS	da 5 pezzi
MONTE-SANTO LANCEROS	da 1 pezzo
MONTE-SANTO MORGAN	da 1 pezzo
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	da 20 pezzi
MONTE-SANTO ÓPALO DE FUEGO	da 1 pezzo
MONTE-SANTO PRECIOSOS	da 1 pezzo
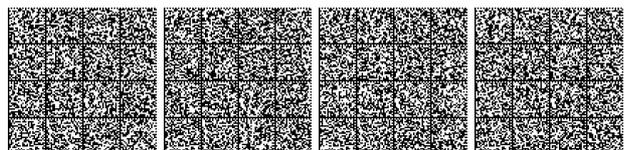
MONTE-SANTO RODRIGO DE JEREZ	da 1 pezzo
MONTE-SANTO SENORITA	da 1 pezzo
MONTE-SANTO SOLEA'	da 1 pezzo
MONTE-SANTO TORRE	da 1 pezzo
ONEOFF CERVANTES	da 1 pezzo
ONEOFF PERLAS	da 50 pezzi
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 10 pezzi
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da 25 pezzi
PEDRONI BIONDO	da 1 pezzo
PEDRONI CLASSICO	da 1 pezzo
PEDRONI CLASSICO LUNGO	da 5 pezzi
PERFECTO GARCIA 1905	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA BELICOSO	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA CHURCHILL	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA ENSIGNS	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA MAGNUM	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA MAYFAIRS	da 25 pezzi
PERFECTO GARCIA WALDORFS	da 25 pezzi
PETRUS ANTONIUS	da 25 pezzi
PETRUS CHURCHILL	da 3 pezzi
PETRUS ETIQUETTE ROUGE BELICOSO	da 4 pezzi
PETRUS FORTUS AÑEJO 1	da 20 pezzi
PETRUS FORTUS AÑEJO 1	da 1 pezzo
PETRUS SPECIAL SELECTION PALMA FINA	da 25 pezzi
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER CORONA	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER LONSDALE	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER PANETELA	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER ROBUSTO	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.1	da 3 pezzi
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.1	da 20 pezzi
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.2	da 3 pezzi
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.3	da 20 pezzi
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.3	da 3 pezzi
PRIVATE STOCK n. 1	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 10	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 12	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 14	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 3	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 4	da 1 pezzo

PRIVATE STOCK n. 7	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 8	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK n. 9	da 1 pezzo
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	da 4 pezzi
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	da 10 pezzi
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	da 20 pezzi
PRIVATE STOCK N.7 TUBOS	da 4 pezzi
PRIVATE STOCK N.7 TUBOS	da 20 pezzi
PUNCH PETIT CORONATIONS	da 25 pezzi
ROBT. BURNS BLACK WATCH	da 25 pezzi
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2 TUBOS	da 25 pezzi
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 25 pezzi
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 25 pezzi
RUBIROSA CORONA	da 5 pezzi
RUBIROSA CORONA	da 10 pezzi
RUBIROSA CORONA	da 25 pezzi
RUBIROSA CORONA	da 3 pezzi
RUBIROSA TORPEDO	da 3 pezzi
RUBIROSA TORPEDO	da 5 pezzi
RUBIROSA TORPEDO	da 10 pezzi
RUBIROSA TORPEDO	da 25 pezzi
SELLO DE ORO	da 25 pezzi
SOL DE ORO ROBUSTO	da 25 pezzi
THE GRIFFIN"s 100	da 25 pezzi
THE GRIFFIN"s 200	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"s 300	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"S 300 TUBOS	da 20 pezzi
THE GRIFFIN"s 400	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"s 500	da 25 pezzi
THE GRIFFIN"S No.500 MADURO	da 25 pezzi
THE GRIFFIN"S PIRAMIDES	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"S PIRAMIDES MADURO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"s PRESTIGE	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"s ROBUSTO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"S ROBUSTO MADURO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN"S ROBUSTO TUBOS	da 20 pezzi
THE GRIFFIN"S TORO MADURO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN'S PERFECTO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN'S ROBUSTO FUERTE	da 1 pezzo
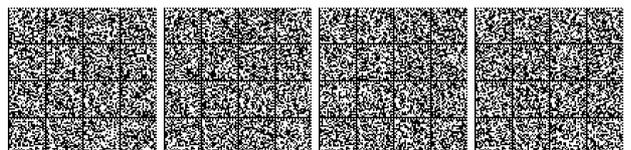
THE GRIFFIN'S SHORT CORONA FUERTE	da 1 pezzo
THE GRIFFIN'S SPECIAL XX EDITION	da 20 pezzi
THE GRIFFIN'S TORO	da 1 pezzo
THE GRIFFIN'S TORO FUERTE	da 1 pezzo
VEGUEROS MAREVAS	da 5 pezzi
VILLAR Y VILLAR LAGUITOS	da 1 pezzo
WILLEM II OPTIMUM	da 25 pezzi
ZINO CLASSIC BRASIL	da 20 pezzi
ZINO CLASSIC BRASIL	da 1 pezzo
ZINO CLASSIC SUMATRA	da 5 pezzi
ZINO CLASSIC SUMATRA	da 20 pezzi
ZINO CLASSIC SUMATRA	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	da 4 pezzi
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	da 10 pezzi
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET N. 1	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET N. 1 TUBOS	da 20 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 2	da 25 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 2	da 5 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 3	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET N. 4	da 25 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 5	da 25 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 7	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET N. 7 TUBOS	da 20 pezzi
ZINO MOUTON CADET N. 8	da 1 pezzo
ZINO MOUTON CADET N. 8 TUBOS	da 20 pezzi
ZINO MOUTON CADET N.6 TUBOS	da 25 pezzi
ZINO MOUTON CADET N.6 TUBOS	da 20 pezzi
ZINO MOUTON TORPEDO	da 1 pezzo
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES BULLET	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES CHUBBY TUBOS	da 1 pezzo
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES GRAND MASTER TUBOS	da 1 pezzo
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES LOW RIDER	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES SHORTY	da 3 pezzi
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES STOUT	da 3 pezzi
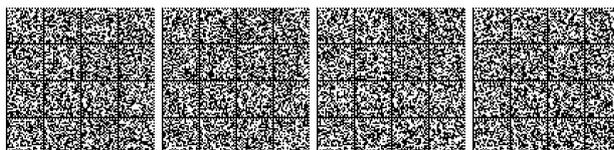
SIGARI ALTRI	Confezione
CAVOUR	da 4 pezzi

SIGARETTI NATURALI	Confezione
BALMORAL DOMINICAN SELECTION MINI CIGARILLOS	da 20 pezzi
BALMORAL RICH E LIGHT N.3	da 20 pezzi
DAVIDOFF EXQUISITOS	da 20 pezzi
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 2 pezzi
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	da 100 pezzi
LA PAZ 5 WILDE CONICOS	da 5 pezzi
ROMEO Y JULIETA MINI	da 20 pezzi
ZINO MINI CIGARILLOS	da 10 pezzi

SIGARETTI ALTRI	Confezione
AMABILE AROMA COLA	da 10 pezzi
AMBER NATURAL FILTER	da 10 pezzi
AXX FILTER FLAVOUR	da 10 pezzi
AXX FILTER REGULAR	da 10 pezzi
BLUES LIGHTS	da 10 pezzi
CAPTAIN BLACK AROMATIC	da 2 pezzi
CAPTAIN BLACK CARIBBEAN RUM FILTER	da 20 pezzi
CAPTAIN BLACK CARIBBEAN RUM TWIN FILTER	da 2 pezzi
CAPTAIN BLACK MADAGASCAR VANILLA FILTER	da 20 pezzi
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA	da 20 pezzi
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA FILTER	da 20 pezzi
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA TWIN	da 2 pezzi
CAPTAIN BLACK ORIGINALS	da 8 pezzi
CAPTAIN BLACK SWEETS	da 8 pezzi
CLUBMASTER AROMATIC GOLD FILTER	da 20 pezzi
CLUBMASTER MINI FILTER AROMATIC	da 2 pezzi
CLUBMASTER MINI FILTER FULL FLAVOUR	da 20 pezzi
ITALY 4U CLASSICO	da 10 pezzi
ITALY 4U SPORT	da 10 pezzi
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE	da 20 pezzi
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER	da 20 pezzi
NEOS PACIFIC AROMATIC	da 2 pezzi
NEOS PACIFIC AROMATIC SINGOLO	da 1 pezzo
ST. LOUIS BLUES FILTER	da 10 pezzi
VILLIGER HONEY FILTER DUO	da 2 pezzi
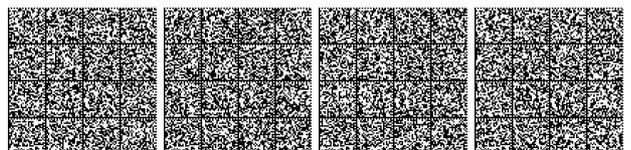
VILLIGER MOCCA FILTER DUO	da 2 pezzi
VILLIGER PREMIUM FILTER TIP 5 MILD CIGARS	da 5 pezzi
VILLIGER PREMIUM HONEY	da 2 pezzi
VILLIGER PREMIUM MOCCA	da 2 pezzi
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER	da 2 pezzi
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER DUO	da 2 pezzi
WILLEM II PRIMINI ORIGINAL	da 20 pezzi
WILLEM II PRIMINI VANILLE	da 20 pezzi

TABELLA C) - TRINCIATI

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Confezione
CAMEL FULL FLAVOUR	da 30 grammi
DRUM SILVER	da 30 grammi
GAULOISES CAPORAL	da 50 grammi
MAC BAREN AMERICAN BLEND	da 40 grammi
MAC BAREN CHERRY CHOICE PREMIUM	da 40 grammi
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE PREMIUM	da 40 grammi
MAC BAREN VANILLA CHOICE PREMIUM	da 40 grammi
Mc CHRYSTAL"S HAND ROLLING TOBACCO	da 25 grammi
Mc CHRYSTAL"S HAND ROLLING TOBACCO DARK BLEND	da 25 grammi
Mc CHRYSTAL"S HAND ROLLING TOBACCO LIGHT BLEND	da 25 grammi
MYSELF	da 40 grammi
MYSELF	da 5 grammi
NAZIONALE	da 20 grammi
PALL MALL BLUE 70 GR	da 70 grammi
PALL MALL BRIGHT FLAVOUR	da 30 grammi
PALL MALL FULL FLAVOUR	da 30 grammi
PALL MALL RED 70 GR	da 70 grammi
SAMSON VIRGINIA BLEND	da 40 grammi
SAX 'N' ROLL	da 40 grammi
SAX 'N' ROLL	da 5 grammi
WINSTON CLASSIC RED	da 30 grammi

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Confezione
BENTLEY EXCELLENCE ORANGE ORIENTAL TYPE	da 50 grammi
BENTLEY EXCELLENCE THE CLASSIC ONE	da 50 grammi
BENTLEY EXCELLENCE VIRGINIA HONEYDEW	da 50 grammi
BENTLEY ORANGE ORIENTAL TYPE	da 100 grammi
BENTLEY THE CLASSIC ONE	da 100 grammi
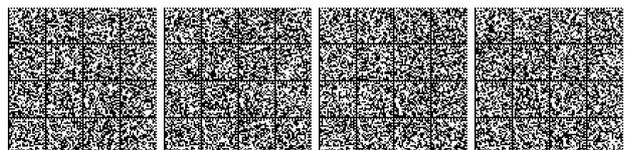
BENTLEY VIRGINIA HONEYDEW	da 100 grammi
BLACK AND MILD	da 50 grammi
BREBBIA ADAGIO MIX N.5	da 5 grammi
BREBBIA ALLEGRO MIX N.4	da 5 grammi
BREBBIA PRELUDIO MIX N.6	da 5 grammi
BREBBIA QUARTETTO MIX N.2	da 5 grammi
BREBBIA ROMANZA MIX N.1	da 5 grammi
BREBBIA SINFONIA MIX N.3	da 5 grammi
CHEVALIER	da 50 grammi
DUNHILL AROMATIC	da 50 grammi
DUNHILL BLACK AROMATIC	da 50 grammi
DUNHILL DE LUXE NAVY ROLLS	da 50 grammi
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	da 50 grammi
GOLF	da 50 grammi
GOLF	da 40 grammi
ITALIA	da 50 grammi
KING CHARLES SMOKING MIXTURE	da 50 grammi
MAC BAREN CHERRY CHOICE	da 40 grammi
MAC BAREN GOLDEN DICE INTERNATIONAL	da 5 grammi
MAC BAREN MIXTURE FLAKE	da 100 grammi
MAC BAREN MIXTURE MODERN SPECIALE	da 3 grammi
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE SPECIALE	da 3 grammi
MAC BAREN VANILLA CHOICE	da 40 grammi
Mc CHRYSTAL"S PIPE TOBACCO	da 25 grammi
Mc CHRYSTAL"S PIPE TOBACCO DARK BLEND	da 25 grammi
Mc CHRYSTAL"S PIPE TOBACCO LIGHT BLEND	da 25 grammi
MIT BLEND 39 TWENTY	da 20 grammi
SKANDINAVIK MIXTURE 5	da 5 grammi
VAN DYCK MIXTURE	da 50 grammi
WAZIR CHERRY FLAVOUR	da 40 grammi
WAZIR ORANGE FLAVOUR	da 40 grammi
WAZIR PEACH FLAVOUR	da 40 grammi
WAZIR PEAR FLAVOUR	da 40 grammi
WAZIR PINEAPPLE FLAVOUR	da 40 grammi
WAZIR ROSE FLAVOUR	da 40 grammi
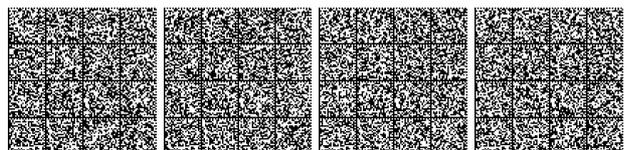
TABELLA D)

TABACCO DA FIUTO O DA MASTICO

	Confezione
EDEL PRISE EXTRA	da 10 grammi
Mc CHRYSTAL"S SNUFF	da 4 grammi
Mc CHRYSTAL"S SNUFF	da 20 grammi
Mc CHRYSTAL"S SNUFF	da 8 grammi
McCHRYSTAL'S ORIGINAL & GENUINE NEW MEDICATED SNUFF	da 5 grammi
McCHRYSTAL'S ORIGINAL & GENUINE NEW MEDICATED SNUFF	da 10 grammi
RUMNEY'S EXPORT SNUFF	da 5 grammi
SINGLETON'S SPEARMINT	da 5 grammi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 287

09A14192

DECRETO 20 novembre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 120.080 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
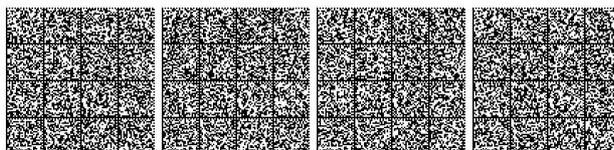
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 novembre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
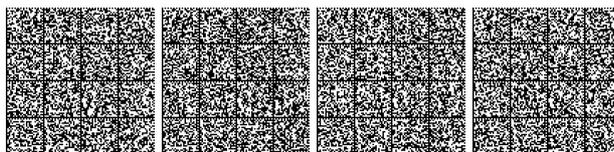
Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 novembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.
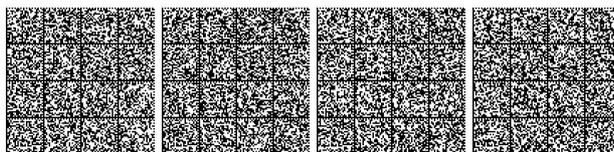
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A14365

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 novembre 2009.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI
DI PAESI TERZI 2007-2013»

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/435/CE);

Considerato che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo, il Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

Visto l'art. 12 della decisione (2007/435/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il programma annuale 2009, approvato dalla Commissione con decisione C(2009)5561 del 9 luglio 2009, che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Visto il decreto dell'Autorità responsabile in data 18 novembre 2009 con il quale sono state ripartite le risorse assegnate;

Rilevata, pertanto, la necessità di definire, per ogni azione, l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il Fondo in parola, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione dei progetti;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 21 agosto 2007;

Preso atto della comunicazione della Commissione «Un'agenda comune per l'integrazione: quadro per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea», con la quale sono state proposte una serie di misure concrete per applicare i principi fondamentali comuni;

Decreta:

Sono adottati gli allegati avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi che costituiscono, unitamente a tutti i modelli, parte integrante del presente provvedimento.

Gli avvisi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.interno.it

Roma, 18 novembre 2009

L'autorità responsabile: MALANDRINO

AVVERTENZA:

Gli avvisi pubblici allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione Immigrazione/Fondi Unione Europea, nei link correlati a ciascuno dei tre Fondi.

09A14311

DECRETO 18 novembre 2009.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI
DI PAESI TERZI 2007-2013»

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/435/CE);

Visto che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo, il Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007-2013, adottati dalla Commissione con decisione n. C(2007)3926 del 21 agosto 2007;
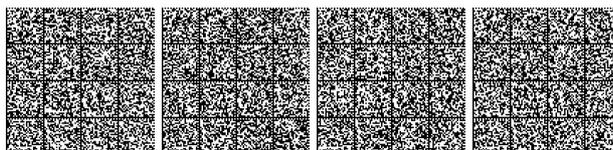
Preso atto della comunicazione della Commissione «Un'agenda comune per l'integrazione: quadro per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea», con la quale sono state proposte una serie di misure concrete ai fini dell'applicazione dei principi fondamentali comuni;

Visto l'art. 12 della decisione 2007/435/CE riguardante la «Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri»;

Vista la decisione C(2009)5561 del 9 luglio 2009 con cui la Commissione europea ha approvato il programma annuale 2009 predisposto dall'autorità responsabile, che prevede lo stanziamento di un contributo comunitario pari a € 15.062.036,85, cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari a € 6.556.903,52, per un totale complessivo delle risorse pari a € 21.618.940,37;

Considerato che il programma annuale 2009 approvato con decisione della Commissione C(2009)5561 del 9 luglio 2009, prevede azioni da realizzarsi sia per il tramite di «progetti nazionali» e sia per il tramite di progetti «a valenza territoriale»;

Considerato che per l'annualità 2009 ai progetti «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati € 4.766.666,67;

Visto l'art. 8 della decisione 2007/435/CE, con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Ritenuto, pertanto, che sulla base delle specifiche competenze nelle materie oggetto degli interventi, alcuni «progetti nazionali» saranno proposti ed attuati direttamente da questa Amministrazione, in qualità di Organo esecutivo ed altri da Amministrazioni centrali dello Stato, in virtù delle competenze delle quali sono titolari in via esclusiva negli ambiti oggetto di intervento;

Ritenuto che, per rispondere a specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate attraverso progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il Programma annuale 2009 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del Programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione dei progetti a valenza territoriale;

Decreta

che relativamente al Programma annuale 2009, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di incentivare la realizzazione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie oggetto delle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale»,

€ 2.000.000,00 per l'Azione 2: «Progetti giovanili»;

€ 1.266.666,67 per l'Azione 4: «Iniziative di mediazione culturale»;

€ 1.500.000,00 per l'Azione 5: «Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale»;

che con successivo atto sia adottato un avviso per la selezione di progetti «a valenza territoriale» che definisca l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti;

che le restanti azioni o parti di esse, definite dal programma annuale 2009, verranno attuate mediante interventi realizzati direttamente da questa Amministrazione in qualità di Organismo esecutivo ovvero attraverso progetti individuati da questa amministrazione responsabile, mediante «selezione diretta» di altre Amministrazioni centrali dello Stato, in virtù delle competenze esclusive di cui esse siano titolari, in relazione alle tematiche di intervento.

Roma, 18 novembre 2009

L'autorità responsabile: MALANDRINO

09A14312

DECRETO 19 novembre 2009.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo il Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2009) 5898 del 23 luglio 2009, che prevede 10.565.567,86 euro per l'annualità 2009;

Considerato che il programma annuale 2009 approvato con decisione della Commissione europea C(2009) 5898

del 23 luglio 2009, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il programma annuale 2009 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale»;

Decreta:

Sono adottati gli allegati avvisi pubblici per la presentazione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri, che costituiscono unitamente a tutti i modelli, parte integrante del presente provvedimento.

Gli avvisi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.interno.it

Roma, 19 novembre 2009

L'autorità responsabile: MINATI

AVVERTENZA:

Gli avvisi pubblici allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione Immigrazione/Fondi Unione Europea, nei link correlati a ciascuno dei tre Fondi.

09A14309

DECRETO 19 novembre 2009.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/575/CE);

Vista l'attribuzione della gestione del Fondo al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto in data 29 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo il Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con decisione del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 della decisione (2007/575/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Visto il Piano finanziario complessivo del programma pluriennale 2008-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2009) 5898 del 23 luglio 2009, che prevede 10.565.567,86 euro per l'annualità 2009;

Considerato che il programma annuale 2009 approvato con decisione della Commissione europea C(2009) 5898 del 23 luglio 2009, prevede azioni da realizzarsi per il tramite sia di «progetti di sistema» e sia di progetti «a valenza territoriale»;

Considerata la comunicazione inviata alla Commissione europea con nota n. 7721 del 12 novembre 2009 concernente la modifica della ripartizione finanziaria del programma annuale 2009;

Visto l'art. 10 della decisione (2008/575/CE), con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate mediante progetti «a valenza territoriale», dagli enti operanti sul territorio;

Visto il programma annuale 2009 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale»;

Decreta:

Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie connesse alle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a carattere di sistema/valenza territoriale» per il programma annuale 2009:

€ 40.062,70 per l'azione 1.1.1. «Prosecuzione della mappatura delle principali comunità migranti in Italia per la messa a punto di efficaci modalità di comunicazione e divulgazione dell'opzione del rimpatrio volontario assistito e reintegrazione»;

€ 1.684.754,18 per l'azione 1.2.1. «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2008»;

€ 355.448,93 per l'azione 3.1.1. «Istituzione di un sistema di informazione degli immigrati attraverso supporti cartacei e multimediali multilingue»;

€ 300.000,00 per l'azione 3.1.2. «Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione e dello scambio di informazioni tra tutti gli stakeholders coinvolti nella gestione del processo di rimpatrio (incluse le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia)»;

€ 112.905,20 per l'azione 4.1.2. - «Scambio di esperienze e formazione degli operatori competenti in materia di rimpatri volontari»;

L'intero ammontare delle dotazioni previste per le precedenti azioni è pari a euro 2.493.171,01.

Con successivo atto sarà individuato uno schema di avviso per la selezione di progetti «a carattere di sistema/valenza territoriale» che definisce l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti;

Le restanti azioni del Programma annuale 2009, verranno attuate mediante interventi realizzati direttamente da questa amministrazione in qualità di organo esecutivo, anche avvalendosi — per le azioni relative ai rimpatri forzati — della competenza istituzionale del Dipartimento per la pubblica sicurezza.

Roma, 19 novembre 2009

L'autorità responsabile: MINATI

09A14310

DECRETO 19 novembre 2009.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

Vista la decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 [notificata con il numero C(2007) 5738];

Vista la decisione 2008/22/CE della decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2007) 6396];

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma pluriennale 2008-2013 e la decisione C(2009) 6273 del 5 agosto 2009 di approvazione del programma annuale 2009;

Considerata la comunicazione inviata alla Commissione europea in data 18 novembre 2009 con nota n. 0007883 di modifica della ripartizione finanziaria del programma annuale 2009;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Decreta:

Sono adottati gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le seguenti azioni:

Azione 1.A. – «Realizzazione ed avvio sperimentale di un programma pilota per le procedure di riconoscimento dei titoli di studio dei beneficiari di protezione internazionale, con il coinvolgimento dei Ministeri interessati».

Azione 1.B. – «Realizzazione di uno studio di fattibilità sulle opportunità di micro-credito in favore di titolari di protezione internazionale che abbiano un progetto personale di istruzione secondaria o universitaria, ovvero di imprenditorialità. Lo studio dovrà prevedere una sezione specifica dedicata a donne titolari di protezione internazionale».

Azione 1.1.A. – «Elaborazione di un manuale operativo mirato a favorire tra i richiedenti protezione internazionale l'emersione di specifiche vulnerabilità e destinato in via prioritaria agli operatori attivi nei centri di accoglienza (CARA-Centri di accoglienza per richiedenti asilo, CSPA-Centri di soccorso e prima accoglienza e CDA-Centri di accoglienza)».

Azioni 1.1.B. e 1.1.C. – «Elaborazione, pubblicazione e diffusione di linee guida specifiche che prevedano un approccio alla "accoglienza integrata", intesa come comprensiva di interventi di assistenza materiale (vitto e alloggio) e di servizi di orientamento, informazione e supporto alla persona, particolarmente rivolte all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale appartenenti a categorie vulnerabili».

Azione 1.1.D. – «Attuazione di progetti in prossimità dei CARA e/o dei centri SPRAR che prevedano misure di supporto e riabilitazione di vittime di violenza e torture e di portatori di disagio mentale richiedenti/titolari di protezione internazionale. Tali misure, anche di tipo residenziale, possono includere interventi di carattere psicosociale e attività funzionali al percorso integrativo (attività culturali, sportive o sociali, ecc)».

Azione 1.1.E. – «Attuazione di progetti per sostenere i percorsi socio-economici di soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili, con particolare attenzione ai minori non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale».

Azione 1.1.F. – «Azione di inserimento abitativo, mediante servizi di orientamento, intermediazione e supporto rivolti a nuclei familiari monoparentali, titolari di protezione internazionale».

Azione 1.2.A. – «Allestimento presso i centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o nelle aree di riferimento del centro di "Uffici di contatto - sportelli operativi"».

Azione 2.1.A. – «Realizzazione di uno studio di fattibilità per la definizione delle prospettive di sviluppo delle politiche di asilo in Italia, compresa un'analisi per l'individuazione del bisogno di accoglienza insoddisfatto».

I singoli avvisi, uniti in allegato, costituiscono, parte integrante del presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/Immigrazione/FondiEuropei/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it/

Roma, 19 novembre 2009

L'autorità responsabile: MINATI

AVVERTENZA:

Gli avvisi pubblici allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione Immigrazione/Fondi Unione Europea, nei link correlati a ciascuno dei tre Fondi.

09A14313

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 agosto 2009.

Disposizioni per promuovere l'efficienza e la concorrenza del mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente riduzione di oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009-2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008;

Viste le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) numeri 22/04, 56/07, 162/07, 291/07, 326/07, 112/08, 124/08, 24/09, 108/09;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, di seguito decreto-legge n. 78/2009, ed in particolare l'art. 3;

Vista la proposta dell'Autorità adottata con deliberazione 5 agosto 2009, n. 110/09;

Ritenuto che la proposta formulata dall'Autorità, nelle sue linee generali, possa essere condivisa;

Ritenuto di poter condividere la valutazione dell'Autorità in merito alla possibilità di partecipazione del soggetto cedente alle procedure concorrenziali lato acquisto, considerata l'entità del volume oggetto di offerta, purché sia garantita la parità di condizioni informative per tutti i soggetti partecipanti, coerentemente con l'articolazione dei decreti attuativi prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 3, del decreto-legge n. 78/2009;

Ritenuto opportuno non escludere dai vantaggi i clienti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009 non dotati di misuratori in grado di rilevare i consumi giornalieri, riservando ad essi una quota in proporzione dei loro consumi annui complessivi stimati, da disciplinare con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2009, il presente decreto reca disposizioni aventi finalità di promuovere l'efficienza e la concorrenza nel mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente riduzione di oneri per imprese e famiglie per l'an-

no termico 2009-2010, nella prospettiva della revisione della normativa in materia disposta dall'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
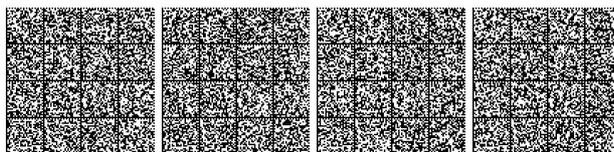
2. Oggetto del presente decreto sono:

a) l'adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, di misure finalizzate alla cessione di gas naturale al mercato all'ingrosso per l'anno termico 1° ottobre 2009-30 settembre 2010, operata da ciascun soggetto obbligato ad offrire in vendita presso il Punto di scambio virtuale del mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità n. 137/02 (di seguito: PSV) un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi (di seguito: volume oggetto di cessione) mediante specifiche procedure concorrenziali;

b) la formulazione di indirizzi all'Autorità affinché determini condizioni e modalità per l'indizione e la conduzione delle procedure concorrenziali di cui alla lettera *a)*, ivi comprese le condizioni per la conclusione dei contratti in esito a tali procedure;

c) la previsione di fissazione dei prezzi da riconoscere a ciascun soggetto cedente nelle procedure concorrenziali dal medesimo condotte, ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2009;

d) la definizione di criteri per la regolazione degli eventuali proventi rivenienti dalle procedure concorrenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009.

3. Le misure di cui al comma 2, lettera *a)*, si applicano alla società Eni S.p.a. in quanto per la medesima società risultano verificate le condizioni vincolanti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009.

Art. 2.

Misure per la cessione di gas naturale al mercato all'ingrosso mediante procedura concorrenziale

1. Alla procedura concorrenziale sono ammessi in acquisto tutti i soggetti abilitati ad operare presso il PSV, ivi incluso il soggetto cedente che può operare anche in acquisto.

2. La procedura è organizzata e gestita dal soggetto cedente in modo da assicurare la massima imparzialità e non discriminatorietà, secondo modalità definite dall'Autorità.

3. L'offerta e la corrispondente cessione del gas naturale avvengono in base alle condizioni generali di cui alla delibera n. 108/09 dell'Autorità, in quanto applicabili, ed alle condizioni specifiche di cui al presente articolo.

4. L'offerta è suddivisa in lotti con caratteristiche standard, definite dall'Autorità, articolati nelle seguenti tipologie:

a) lotti annuali con consegna nel periodo 1° ottobre 2009-30 settembre 2010, per un volume complessivo pari a circa il 60% del volume oggetto di cessione;

b) lotti semestrali con consegna nel periodo 1° ottobre 2009-31 marzo 2010, per un volume complessivo pari circa il 40% del volume oggetto di cessione.

5. La procedura avviene sulla base di aste non discriminatorie che prevedono un prezzo uniforme di assegnazione per ogni tipologia di lotto e prevede la mancata assegnazione dei lotti per i quali i relativi prezzi offerti siano inferiori a quelli di cui all'art. 4, comma 1, per la corrispondente tipologia.

6. Il soggetto cedente pubblica sul proprio sito internet i documenti inerenti la procedura concorrenziale di assegnazione entro termini stabiliti dall'Autorità in modo tale da consentire in ogni caso il completamento della procedura entro il 3 settembre 2009.

7. L'esecuzione dei contratti conclusi in esito alla procedura avviene presso il PSV.

Art. 3.

Indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di procedura concorrenziale

1. L'Autorità adotta le opportune misure al fine di rendere compatibili gli esiti della procedura concorrenziale con le forniture e i servizi di trasporto e di stoccaggio per l'anno termico 2009-2010.

2. L'Autorità, nel determinare condizioni e modalità per le procedure concorrenziali, tiene conto che le condizioni generali del contratto di cessione del gas devono essere coerenti con le condizioni contrattuali relative alle più recenti procedure di assegnazione ad evidenza pubblica effettuate dal soggetto cedente.

3. L'Autorità adotta opportune misure affinché l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 avvenga per il tramite dell'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con gli altri soggetti interessati.

Art. 4.

Previsione di fissazione dei prezzi riconosciuti

1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2009, sono fissati, su proposta dell'Autorità, i prezzi da riconoscere al soggetto cedente per ciascuna tipologia di lotti nell'ambito delle procedure concorrenziali.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato in tempo utile affinché sia notificato al soggetto cedente non prima della dichiarazione da parte del medesimo soggetto cedente dell'avvenuta chiusura definitiva dei termini per il deposito delle richieste in acquisto e comunque in tempo utile ai fini dell'assegnazione dei lotti della procedura concorrenziale.

Art. 5.

Criteri per la destinazione dei proventi della procedura concorrenziale

1. L'eventuale differenza positiva tra i proventi rivenienti dalle procedure concorrenziali e gli importi riconosciuti al soggetto cedente derivanti dal prodotto tra i prezzi riconosciuti di cui all'art. 4, comma 1, ed i corrispondenti volumi di gas ceduto, è riconosciuta ai clienti finali di cui ai commi 2 e 4, in proporzione ai rispettivi prelievi medi sul triennio 2006-2008.

2. I clienti finali beneficiari della eventuale differenza positiva sono individuati fra quelli indicati all'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2009:

a) se dotati di impianto di misura con rilevazione giornaliera dei prelievi di gas e per i quali la media, ponderata sulla base dei consumi di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, del rapporto fra il prelievo medio ed il prelievo giornaliero massimo, in ciascuno dei predetti anni, risulti superiore a 0,5;

b) per i quali valgono le condizioni di cui al comma 4.

3. L'eventuale differenza positiva è versata dal soggetto cedente all'impresa maggiore di trasporto che provvede al riconoscimento a ciascun cliente beneficiario, giusta presentazione di richiesta da parte di quest'ultimo entro i termini individuati dall'Autorità, pena l'inammissibilità della medesima richiesta.

4. Una quota percentuale della eventuale differenza positiva di cui al comma 1 fissata pari al 2% è accantonata a favore di casi particolari di clienti finali industriali non dotati di impianti di misura con rilevazione giornaliera, purché caratterizzati da elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi di gas. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009, sono definiti i criteri di individuazione di tali clienti.

Art. 6.

Monitoraggio

1. L'Autorità determina le modalità con le quali il soggetto cedente:

a) comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità gli esiti della procedura indicando i dati relativi ai richiedenti, ai lotti richiesti e assegnati, e le offerte presentate;

b) pubblica nel proprio sito internet i dati aggregati e di sintesi degli esiti della procedura.

2. L'Autorità determina le modalità con le quali l'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero dello sviluppo economico ed alla medesima Autorità un rendiconto economico delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 e presenta una proposta per la regolazione definitiva delle partite economiche da disciplinare con successivo decreto ministeriale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 306

09A13941

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - sez. tecnologie alimentari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 12 marzo 2008 con il quale al laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - sez. tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, viale Italia n. 35 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi

nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 ottobre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Università di Sassari - Dipartimento scienze ambientali agrarie e biotecnologie agro-alimentari - sez. tecnologie alimentari, ubicato in Sassari, Viale Italia n. 35, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.3
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Anidride solforosa libera	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 par. 5.2
Estratto ridotto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 1.0 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 1.0
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par. 5.2
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2

09A13803

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «La Bella della Daunia» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento CE n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1067 della Commissione del 6 novembre 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «La Bella della Daunia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 1067 del 6 novembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 novembre 2009

Il Capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «La Bella della Daunia» è riservata alle olive da mensa di colore verde e di colore nero che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal Reg. (CE) n. 510/2006 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» designa le olive da mensa di colore verde e di colore nero prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare ottenute dalla varietà di olivo la «Bella di Cerignola».

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» di cui al presente disciplinare, comprende in provincia di Foggia, parte dei territori comunali di Cerignola, Orta *Nova*, Stornarella e Trinitapoli e gli interi agri di San Ferdinando e Stornara.

Il confine che delimita il territorio idoneo alla coltivazione dell'oliva da mensa «La Bella della Daunia» s'estende da ovest verso l'estremo sud:

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O. partendo da ovest il confine dell'area interessata inizia con la delimitazione del fiume Ofanto e prosegue verso il «Ponte Romano» situato sulla s.s. n. 98 e verso Cerignola sino all'incrocio con la strada provinciale «Ciminiera», deviando a sinistra fino al raggiungimento del locale «Casalini».

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E. attraverso la strada «Ciminiera» raggiunge la s.s. 529 Ofantina da dove prosegue verso sinistra lungo la suddetta stradale. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Villaggio Gaudiano». Il N.E. dalla masseria Catenaccio s'estende lungo la s.s. 529 Ofantina sino al km 13, devia a destra sino alla masseria Moschella. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «S. Carlo». Il N.O. dalla masseria Moschella la delimitazione continua sino al limite dell'agro di Cerignola, prosegue lungo detto limite fino all'incrocio della strada S. Leonardo - Topporusso, devia a destra, percorre la stessa strada sino a 800 ml circa oltre la masseria Posta Barone Grella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O.: il confine segue la strada S. Leonardo - Topporrusso dal km 13,00 sino al km 11,00 circa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Madonna di Ripalta» I S.E. dal km 11,00 circa la delimitazione s'estende sino al quadrivia della strada Pozzo Terraneo, devia a sinistra e prosegue lungo la strada Pozzo Monaco-pozzoterraneo.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Borgo Liberta» I S.O. prosegue lungo la strada Pozzo Monaco - Pozzoterraneo sino al quadrivia di S. Giovanni in Fonde distante 5 km circa dal comune di Stornara e devia dapprima verso sinistra sino al km 11,3 e poi verso destra percorrendo la strada comunale che conduce al comune di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O.: seguendo la strada sopra descritta, raggiunge il comune di Stornarella e da qui prosegue attraverso la provinciale Stornarella - Ascoli Satriano sino al limite dell'agro di Stornarella (confinante con il canale «La Pidocchiosa»).

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Corleto» IV S.E. la delimitazione prosegue poi fino al limite costituito dall'agro comunale di Stornarella.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Ordona» IV N.E. Dall'agro del comune di Stornarella il confine s'estende lungo la strada provinciale Orta *Nova* - Ascoli Satriano fino al comune di Orta *Nova*.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Orta Nova» I N.O. Dal comune di Orta Nova attraverso la s.s. n. 161 Orta Nova - Napoli il confine s'estende fino al «Passo d'Orta», da qui devia verso sinistra con la s.s. n. 16 Cerignola - Foggia in direzione del capoluogo di provincia, fino al limite dell'agro di Orta Nova. Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Stazione di Orta Nova» TI S.O. il confine continua lungo la s.s. n. 16 in direzione di Foggia costeggiando l'agro di Orta *Nova* fino al raggiungimento della s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 164 «Tressanti» TI S.E. la delimitazione prosegue poi lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Stazione di Candida» III S.O. Il confine continua lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 165 «Trinitapoli» III S.E. La delimitazione prosegue lungo la s.s. n. 544 Foggia - Trinitapoli e raggiunge la periferia del comune di Trinitapoli sino ad incrociare la strada comunale «Mandriglia». Da lì prosegue fino a raggiungere il «Vecchio derivativo Ofantino». Devia poi verso destra lungo il limite dell'agro comunale di Trinitapoli sino al fiume Ofanto.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canne della battaglia» IV N.IE. il confine prosegue poi lungo il fiume Ofanto limite di confine dell'agro comunale di Trinitapoli.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «S. Ferdinando di Puglia» IV N.O. Prosegue ancora lungo il fiume Ofanto limite dell'agro comunale di S. Ferdinando di Puglia.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 176 «Canosa di Puglia» IV S.O. Il confine s'estende lungo il fiume Ofanto e raggiunge il «Ponte Romano» situato sulla s.s. n. 98 Cerignola - Canosa.

Carta I.G.M. 1:25.000 n. 175 «Cerignola» I N.E. Il territorio di Cerignola descritto all'interno della carta I .G.M. n. 175 «Cerignola» I N.E. risulta essere compreso entro i confini precedentemente delimitati.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedoclimatici.

Il sistema di potatura annuale, le forme di allevamento e sesti d'impianto sono quelli tradizionali della zona, con un numero massimo di piante 420/Ha, anche consociate.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, a cominciare dal 1° ottobre; per le olive verdi nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, per le olive nere quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso vinoso.

Per evitare il contatto delle olive con il terreno devono essere usati dei teli.

L'irrigazione deve terminare 10/15 giorni prima della raccolta per non danneggiare le drupe (ammaccature) che risultano troppo turgide e delicate.

Il trasporto deve essere fatto in modo idoneo per evitare danni al frutto. A tal fine devono essere impiegate idonee cassette di plastica.

La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 150 q.li/Ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata)

Le olive verdi «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema Sivigliano che viene di seguito descritto: le olive dopo la calibratura sono trattate con soluzione di liscivia alcalina (idrossido di sodio), le cui concentrazioni potranno variare da 1,7% al 4,0% (w/v), a secondo della maturazione delle olive, della temperatura, della qualità dell'acqua. Il trattamento si fa in recipienti di capacità variabile badando che la soluzione copra totalmente i frutti e si interrompe quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Questa fase di lavorazione dura da un minimo di otto ore ad un massimo di quindici ore. Le olive devono essere costantemente coperte di acqua per evitare ossidazioni.

Dopo il trattamento con la liscivia alcalina vengono fatti dei lavaggi con acqua per eliminare la soluzione sodica. Segue la fermentazione 30-60 giorni in recipienti adeguati nei quali le olive devono essere sempre coperte con salamoia che deve avere una concentrazione iniziale del 9%-10% che scende rapidamente intorno al 5% per l'alto contenuto d'acqua scambiabile dell'oliva. Qualora il periodo che intercorre tra la fase di fermentazione e quella di confezionamento supera i 6 mesi, allora è necessario aggiungere sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra l'8% ed il 10%. Dopo la fermentazione le olive vengono confezionate in contenitori di vetro o di latta, ed altri contenitori con una salamoia finale variabile dal 3% al 5% e con pH < 4.6; segue la pastorizzazione.

Le olive nere «La Bella della Daunia» a D.O.P. subiscono un processo di trasformazione con Sistema californiano che può avvenire in uno dei due modi di seguito descritti:

Metodica *A)*: le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dal 2,5% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una prima soluzione di liscivia (idrossido di sodio) al 2% circa, per essere poi direttamente arieggiate o immettendo aria compressa nell'acqua. Ripetuti trattamenti con liscivie diluite seguiti ciascuno da aerazione, facilitano la penetrazione fino al nocciolo; se è necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione, con una salamoia al 3% circa e con pH=4,6 circa. Segue la sterilizzazione.

Metodica *B)*: le olive sono calibrate e messe in contenitori con salamoia salina concentrata dall'8% al 10% in ragione inversa della grossezza e al riparo dell'aria nell'attesa d'essere lavorate. Successivamente viene sostituita la salamoia con una soluzione di liscivia (idrossido di sodio) variabile dall'1,3 al 2,5% circa fino quando la liscivia sia penetrata ai 2/3 circa dello spessore della polpa. Seguono poi vari lavaggi e aerazione immettendo aria compressa nell'acqua. Se necessario le olive sono trattate con soluzione di gluconato di ferro o di lattato ferroso alimentare fino a 150 mg/kg d'olive (come residuo) per l'annerimento completo del frutto. Successivamente le olive sono lavate, sottoposte a vapore e confezionate in contenitori di vetro o di latta ed altri contenitori che possano essere sottoposti a sterilizzazione; il prodotto confezionato avrà una salamoia finale con concentrazione variabile dal 2% al 5% circa ed un pH > 4,6. Segue la sterilizzazione.

Art. 5.

Gli oliveti e le ditte di trasformazione idonee alla produzione della DOP «La Bella della Daunia» sono iscritti in un apposito elenco, attivato, aggiornato e conservato dall'organismo di controllo conformemente alle previsioni degli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/06.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

la tonalità di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate;

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso compreso tra 6 g e 30 g;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 15%;

tenore in zuccheri riduttori < 2,8%.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa D.O.P «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

colore deve essere nero intenso all'esterno;

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile;

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola;

peso compreso tra 6 g e 30 g;

resa in polpa > 80%;

contenuto in grasso < 18%;

tenore in zuccheri riduttori < 2,4%.

Art. 7.

L'immissione al consumo della DOP «La Bella della Daunia» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori di vetro, con peso sgocciolato minimo di 100 g, in confezioni in termoplastica con peso sgocciolato minimo di 100 g, in latte con peso sgocciolato da 180 g in su; contenitori in plastica da 20 a 150 kg (per il trasporto delle olive dai trasformatori ai confezionatori) che non alterino e non trasmettano alle olive odori o sostanze nocive. Le confezioni devono essere sottoposte a pastorizzazione o sterilizzazione.

Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili le seguenti indicazioni:

«La Bella della Daunia» e «denominazione di origine protetta» (o la sua sigla D.O.P.);

il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta (o la sua sigla DOP);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti.

Il simbolo grafico è composto da una figura femminile che si ispira alla tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa «in negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura.

Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo). Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa DOP», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varietà «Bella di Cerignola».

Nelle riproduzioni la figura è nera con tratti bianchi su sfondo bianco. Essa è inscritta in una doppia circonferenza profilata di colore oro Pantone 872. La prima circonferenza mostra come sfondo il colore bianco, la seconda a fondo colore oro Pantone 872.

Entrambe le scritture sono in nero.

Il simbolo grafico sarà riprodotto su di un bollino autoadesivo in tre dimensioni: con 2, cm 3, cm 5.

09A13931

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 ottobre 2009.

Annullamento del decreto n. 44531 del 26 novembre 2008, relativo all'approvazione del programma di crisi aziendale per cessazione di attività dell'unità di Gricignano di Aversa della S.r.l. Electronic, in Gricignano di Aversa. (Decreto n. 47625)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E
INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 44531 del 26 novembre 2008, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale a seguito della cessazione di attività dell'unità produttiva sita in Gricignano di Aversa (Caserta), della S.r.l. Electronic, con sede in Gricignano di Aversa (Caserta) nonché finalizzato alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009;

Visto il decreto direttoriale n. 44960 del 2 febbraio 2009 con il quale l'I.N.P.S. è stato autorizzato a provvedere, nei confronti dei lavoratori interessati, al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'annualità decorrente dal 4 agosto 2008;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio ispezione, prot. n. 14433, in data 19 marzo 2009, dalla quale sono emerse circostanze tali per le quali si rileva l'insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la nota del 10 giugno 2009 di questa amministrazione, nella quale è stato comunicato all'azienda, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che — sulla base dei contenuti della citata nota del servizio ispezione — si sarebbe proceduto alla rideterminazione di quanto già disposto con i citati decreti direttoriali del 26 novembre 2008, n. 44531, e del 2 febbraio 2009, n. 44960, essendo emersa l'insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento Cigs già concesso;

Vista la nota del 14 giugno 2009 contenente le osservazioni di cui al citato art. 6, comma 1, della legge n. 15 dell'11 febbraio 2005, presentata dalla società;

Vista la relazione ispettiva trasmessa con nota I.N.P.S. n. 2681 del 6 ottobre 2009, nella quale si conferma la carenza dei presupposti normativi per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

Ritenuto di annullare il citato decreto direttoriale n. 44531 del 26 novembre 2008, relativo all'approvazione del programma di crisi aziendale per cessazione di attività dell'unità di Gricignano di Aversa (Caserta) per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009 e relativa concessione per il medesimo periodo, nonché il decreto direttoriale n. 44960 del 2 febbraio 2009 relativo all'autorizzazione al pagamento diretto del suddetto trattamento;

Decreta:

È annullato il decreto direttoriale n. 44531 del 26 novembre 2008, relativo all'approvazione del programma di crisi aziendale per cessazione di attività dell'unità di Gricignano di Aversa (Caserta) della S.r.l. Electronic con sede in Gricignano di Aversa (Caserta) per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché il decreto direttoriale n. 44960 del 2 febbraio 2009 relativo all'autorizzazione al pagamento diretto del suddetto trattamento per il medesimo periodo, per carenza dei presupposti di legge, per i seguenti motivi:

è stato accertato che la società ha effettuato la denuncia di attività all'INPS e INAIL di Aversa in data 9 ottobre 2008, successivamente alla richiesta di Cigs;

la suddetta denuncia è stata presentata con effetto retroattivo in relazione a tredici lavoratori (dei sedici costituenti l'organico aziendale) assunti a partire dal 26 luglio 2006, per cui, a tale data non risultava la sussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 223/1991;

gli ulteriori tre lavoratori sono stati assunti successivamente in data 1° marzo 2007 e 5 aprile 2007, con comunicazioni di assunzione in data 5 marzo 2009;

le scritture riguardanti l'assunzione dei lavoratori, sono state effettuate su un libro matricola recante una posizione INAIL che è risultata appartenente alla S.r.l. Patriciello Cablaggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A13979

DECRETO 10 novembre 2009.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2010.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2010;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2010, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1-Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via D. Cucchiai, 17 Milano

	per l'Italia	**per l'estero**
alprazolam	kg. 200	kg. 3.500
bromazepam	" 300	" 6.500
brotizolam	" 50	" 150
clonazepam	" 50	" 1.200
clorazepato	" 300	" 3.000
clordiazepossido	" 500	" 8.000
diazepam	" 500	" 15.000
	per l'Italia	**per l'estero**
estazolam	" 10	" 150
etizolam	" 30	" 350
flunitrazepam	" 30	" 500
flurazepam	" 1.000	" 2.500
lorazepam	" 1.000	" 6.000
lormetazepam	" 600	" 1.200
medazepam	" 300	" 5.000
midazolam	" 100	" 1.300
nitrazepam	" 100	" 2.000
oxazepam	" 200	" 10.000
prazepam	" 400	1.000
temazepam	" 2.000	" 12.000
triazolam	" 20	" 200

2- Fidia Frmaceutici S.p.A. -Via XX Settembre 43 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

	per l'Italia	**per l'estero**
amfepramone	kg. 500	kg. 2.000
benzfetamina	" 90	" 900
fendimetrazina	" 1.000	" 8.400
fentermina	" 80	" 8.000
pentazocina	" 100	" 2.000

3 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	**per l'estero**
bromazepam	kg. 150	kg . 2.850
diazepam	" 1.000	" 19.000
clobazam	" 50	" 950
clonazepam	" 100	" 1.900
clordiazepossido	" 300	" 6.200
delorazepam	" 250	" 350
estazolam	" 0	" 400
flunitrazepam	" 50	" 200
flurazepam	" 500	" 6.000
ketazolam	" 0	" 1.500
lorazepam	" 200	" 2.400
midazolam	" 0	" .1.000
nitrazepam	" 200	" 3.800
oxazepam	" 2.000	" 14.000
pentazocina	" 100	" 4.900
prazepam	" 1.300	" 700
temazepam	" 1.000	" 15.000
tetrazepam	" 100	" 7.400
zopiclone	" 100	" 500
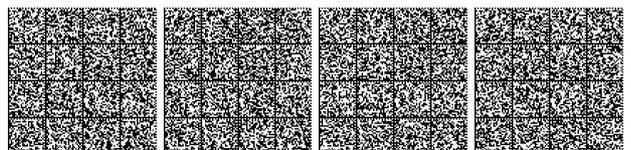
4 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

	per l'Italia	**per l'estero**
pentazocina	kg. 100	kg. 1.400
zopiclone	" 100	" 4.900
zolpidem	" 50	" 200

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

	per l'Italia	**per l'estero**
codeina	kg. 1.300	kg. 3.000
diidrocodeina	" 2.000	" 9.000
etilmorfina	" 1	" 1
morfina	" 1.000 "	" 1.500
folcodina	" 1	" 1
idrocodone	" 1	, " 100
ossicodone	" 100	" 1.500
ossimorfone	" 2	" 1
buprenorfina	" 1	" 3
3-monoacetilmorfina	" 0,200	" 0,200
diacetilmorfina	" 0,050	" 0,050
acetilcodeina	" 0,200	" 0,200
acetildiidrocodeina	" 0,200	" 0,200
acetorfina	" 0,200	" 0,200
etorfina	" 0,200	" 0,200
normorfina	" 0,200	" 0,200
norcodeina	" 0,200	" 0,200
tetraidrotebaina	" 0,020	" 0,020
metilcodeina	" 0,020	" 0,020

6 – TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto (MI)

	per l'Italia	**per l'estero**
metadone	kg. 180	kg. 900

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

Il dirigente: PETRICCIONE

09A14177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Strembo, Nago-Torbole, Cles e Velturno, indette per il giorno 29 novembre 2009, e di Lusciano, Casalnuovo di Napoli, Seminara e Parghelia, indette per i giorni 29 e 30 novembre 2009. (Deliberazione n. 200/09/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2009 con il quale è stata fissata per i giorni di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2009, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 13 dicembre e lunedì 14 dicembre 2009, la data di svolgimento del turno straordinario di consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali di Lusciano (provincia di Caserta), Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), Seminara (provincia di Reggio Calabria) e Parghelia (provincia di Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 44/A del 28 settembre 2009 con il quale sono stati convocati per il giorno 29 novembre 2009 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di Strembo, Nago-Torbole, Cles (provincia di Trento) e Velturno (provincia di Bolzano), con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 13 dicembre 2009;

Vista la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Strembo, Nago-Torbole, Cles (provincia di Trento) e Velturno (provincia di Bolzano), indette per il giorno 29 novembre 2009, e di Lusciano (provincia di Caserta), Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), Seminara (provincia di Reggio Calabria) e Parghelia (provincia di Vibo Valentia), indette per i giorni 29 e 30 novembre 2009, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di pari-

tà di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009».
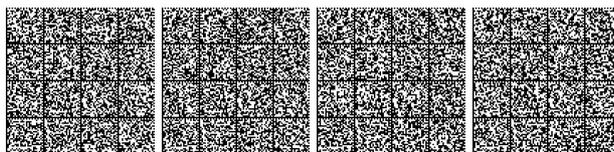
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 11, commi 1 e 2, della delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 29 novembre 2009 per i comuni di Strembo, Nago-Torbole, Cles (provincia di Trento) e Velturno (provincia di Bolzano), salva una eventuale estensione sino al 13 dicembre 2009 in relazione alle votazioni di ballottaggio, e sino a tutto il 30 novembre 2009 per i comuni di Lusciano (provincia di Caserta), Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), Seminara (provincia di Reggio Calabria) e Parghelia (Provincia di Vibo Valentia), salva una eventuale estensione sino al 14 dicembre 2009 in relazione alle votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 12 novembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
SORTINO - MAGRI

09A14176

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), **coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*14*-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, *possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera* c), *della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni*».

1-bis. *In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.*

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 *o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni*, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
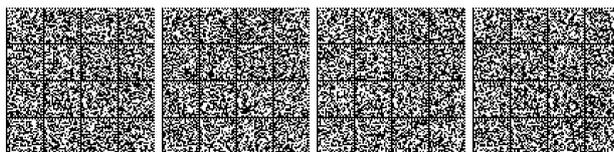
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4-bis. *Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è prorogato al 31 agosto 2010.*

4-ter. *La lettera* c) *del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.*

4-quater. *Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera* c), *della legge n.296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.*

4-quinquies. *A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.*

4-sexies. *Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1*-bis, *del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-*bis, *del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.*

4-septies. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.*

4-octies. *A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, o dalla legge 12 marzo 1999, n.68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4*-undecies.

4-novies. *A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4*-octies, *i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4*-octies *all'ufficio scolastico regionale competente.*

4-decies. *Sulla base della certificazione di cui ai commi 4*-octies *e 4*-novies, *le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale*

*diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies.

*4-*undecies. *Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies *a 4-*decies.

*4-*duodecies. *All'articolo 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano».*

*4-*terdecies. *Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-*bis *dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo le parole: «banca dati» sono inserite le seguenti: «nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle seguenti: «. L'INPS provvede altresì al monitoraggio».*

*4-*quaterdecies. *Per i fini di cui al comma 4-*terdecies, *al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati;

b) *all'articolo 15, comma 4, lettera* a)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:«3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro».*

*4-*quinquiesdecies. *L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*.

*4-*sexiesdecies. *Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

... omissis;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera *h)*, della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di
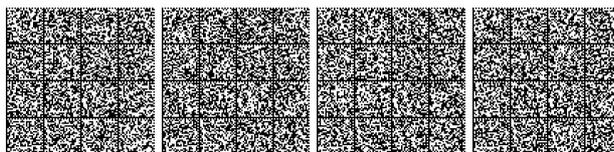
cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'*iter* concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

... *omissis*.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 554, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«Art. 554 (*Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale)*. — 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002»:

«Art. 4 *(Accelerazione di procedure)*. — 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina a regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

... *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università»:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

1-*bis*. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

2. Il comma 3 dell'art. 401 del testo unico è abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-*bis*. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
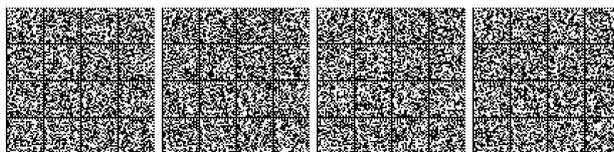
4-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.».

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»:

«Art. 36 *(Procedure di nomina in ruolo del personale docente). omissis*.

1-*bis*. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, fornisce alle Università ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare corsi speciali riservati ai docenti in possesso di trecentosessanta giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno.

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università»:

«Art. 2 *(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)*. — 1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'àmbito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)*, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)* e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c-*bis*) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003;

c-*ter*) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *c)*, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'àmbito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'àmbito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

3-*bis*. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.

4-*bis*. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'art. 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di

crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

7-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85 riguarda le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei corsi finalizzati all'abilitazione e ripropone, con lievi adattamenti, le disposizioni emanate con il decreto ministeriale n. 21 del 2005. Nel decreto è data particolare evidenza alle disposizioni di tipo organizzativo, nella considerazione che le stesse concorrano ad un migliore e più tempestivo svolgimento dei corsi stessi.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

— La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario.

— Il testo vigente dell'art. 427, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 427 *(Reclutamento del personale docente)*. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 .

3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera *b)* dell'art.o 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. *Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.*

5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.».

— Il testo vigente dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 19 *(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga). omissis*.

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati *nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e* alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, *le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. L'INPS provvede altresì al monitoraggio* dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

omissis.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», così come modificati dalla presente legge:

«Art. 8 *(Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro)*. — 1. *Abrogato*.

2. *Abrogato*.

3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.

omissis.».

«Art. 15 *(Princìpi e criteri generali)*. — 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete

di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) *alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro*;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 concernente «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 settembre 2008, n. 211.

Art. 1 - *bis*

Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.

5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.

6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2009, può avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 11 dicembre 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università:

«5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e al comma 2, lettera *d)*, sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione:

«1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto Fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.».

Art. 1-*ter*

Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo aggiornato dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Adozione dei libri di testo)*. — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze*, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet,* l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.».

Art. 1-*quater*

Anagrafe degli studenti

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».

2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo aggiornato dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti)*. — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti e dei dati relativi alla valutazione degli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica.*

Omissis.».

Art. 1-*quinquies*

Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo aggiornato dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante: «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», così come risulta modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ammissione)*. — *omissis*.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. *Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.*Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

omissis.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A14318
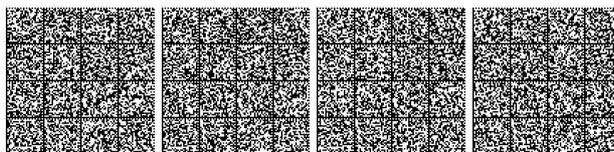
CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. **4649**.

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sono stati sottoposti alla direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici alcune osservazioni o quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) per cui, acquisito il parere favorevole dell'ufficio legislativo di questo Dicastero, con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione, da parte dei soggetti tenuti all'applicazione del codice, della disposizione in parola ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

L'art. 2, comma 1, lettera *vv)*, punto 4), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo) ha introdotto all'art. 253 del codice dei contratti il comma 15-*bis*:

«15-*bis*. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità ivi previste».

Secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 del Codice relative ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'art. 90 del medesimo Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La disposizione prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti.

Il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame, volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo transitorio, consentire una maggiore partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato che hanno investito anche il settore dei contratti pubblici.

Il codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di cui all'art. 5 del medesimo codice la disciplina di dettaglio, per cui, ai sensi dell'art. 253, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, fino all'entrata in vigore del regolamento in parola, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice stesso.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplina i requisiti di partecipazione per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria all'art. 66:

«Art. 66 *(Requisiti di partecipazione)*. — 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'art. 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico».

Ai sensi dell'art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, la disposizione di cui al successivo comma 15-*bis* viene ad incidere sulla richiamata vigente norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
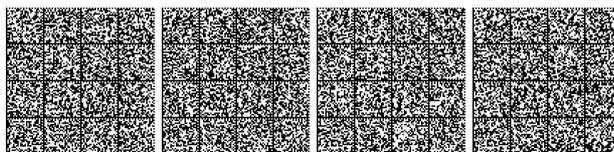
Ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-*bis* del codice incide, quanto all'arco temporale di riferimento, sui soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.

Più specificatamente, nel definire i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare:

con riferimento alla lettera *a)* del comma 1, dell'art. 66, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che si riferisce al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta - i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori cinque anni del decennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa regolamentare;

con riferimento alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - che si riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a richiedere e valutare «i migliori tre anni del quinquennio precedente»: in tal senso si consente di individuare su base quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa regolamentare.

Relativamente alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, dell'art. 66, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, concernenti la capacità tecnica per servizi analoghi e per servizi «di punta», la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-*bis*, del Codice dei contratti incide esclusivamente rispetto all'attività espletata da prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non può essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice, oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).

La disposizione di cui all'art. 253, comma 15-*bis* non incide, quanto all'arco temporale di riferimento, sulle lettere *b)* e *c)* del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la *ratio* ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti per la partecipazione alle gare.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione
dei contratti pubblici
VECA

09A14202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 258/09/Contr.

Con ministeriale n. 24/IX/0019606/COM-L-88 del 23 ottobre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 258/09/Contr. adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 9 settembre 2009, concernente l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2010, degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nella misura del 2,1%, percentuale indicata dall'ISTAT, relativa alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, inoltre, nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza si è inteso adeguare gli altri importi reddituali e contributivi per i quali il Regolamento di disciplina del regime previdenziale agli articoli 11, comma 3, e 20-*bis*, prevede l'adeguamento all'indice ISTAT, comprese le tabelle relative rispettivamente alla perequazione del trattamento pensionistico ed agli scaglioni di quota di pensione lorda annua per la determinazione del contributo di solidarietà.

09A14190

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 31 luglio 2009 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Interventi di edilizia carceraria – Assegnazione di risorse». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2009).

In fondo al titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi aggiunto «(Deliberazione n. 58/2009)».

Inoltre, nella tabella riportata alla pag. 16 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo, seconda colonna, dove è scritto: «*58.965.733,00*», leggasi: «*85.965.733,00*».

09A14193

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-274) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00